Senato della Repubblica

Ufficio Comunicazione istituzionale

n. 9

costituzionale comunicazione



Giornata nazionale degli alberi
21 novembre

Le Settimane in Libreria

16–20 novembre 2015

GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI 21 novembre



Ufficio comunicazione istituzionale

Fonte: spot della "Giornata nazionale degli alberi 2013" a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'ISPRA

A cura dell'Ufficio comunicazione istituzionale del Senato
Copyright Senato della Repubblica, 2015
Stampato nel mese di novembre 2015 presso il Centro Riproduzione Documenti del Senato.
La presente pubblicazione è edita dal Senato della Repubblica nell'ambito delle attività di comunicazione istituzionale.
Non è destinata alla vendita e non può essere utilizzata per scopi diversi.

Centro di *In*-Form@zione e Libreria multimediale
Via della Maddalena 27 - 00186 Roma
tel. 06.6706.2505

WWW.SENATO.IT
WWW.SENATOPERIRAGAZZI.IT

PERCHE' IL 21 NOVEMBRE?

La «Giornata nazionale degli alberi», di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, sostituisce la «Festa degli alberi» di cui all'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, che viene di conseguenza abrogato.

Le nuove disposizioni in tema di «Giornata nazionale degli alberi» appaiono necessarie per superare talune criticità normative registratesi nell'esperienza attuativa della precedente Festa soprattutto a causa dell'estrema genericità della norma istitutiva, che risale al lontano 1923, e del suo carattere di mero stimolo di iniziative volontarie degli istituti scolastici, peraltro con copertura finanziaria imprecisata. Il superamento delle criticità normative esistenti può consentire il rilancio di un momento simbolico e celebrativo di antica tradizione.

A livello internazionale, l'«Arbor Day» venne celebrato per la prima volta in Nebraska (USA) il 10 aprile 1872 e in Italia la «Festa degli alberi» è stata istituita alla fine dell'Ottocento da Guido Baccelli e tenuta per la prima volta nel 1898. La «Giornata nazionale degli alberi» si inserisce oggi nel più ampio quadro delle azioni intraprese al fine di diffondere tra le nuove generazioni la consapevolezza dell'assoluta necessità di salvaguardare e valorizzare l'ambiente e il patrimonio arboreo e boschivo, di ridurre le emissioni inquinanti, di prevenire il dissesto idrogeologico e di migliorare la qualità dell'aria. *(Dalla relazione della 13° Commissione permanente al disegno di legge n. 2472-A)*



Si riportano, di seguito, gli articoli della legge istitutiva, nella parte che riguarda la Giornata nazionale degli alberi.

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 10

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

Art. 1

Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi

1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazionedell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.

2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonchè per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è abrogato.

. . . OMISSIS. . .

Art. 7

Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero

secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento.

L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali,

redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5. 000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

....





CASI PARTICOLARI

L'articolo 6 della legge n. 10 del 2013 reca disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale. Al comma 1 si stabilisce la definizione di «albero monumentale» e, al comma 2, si affida ad un decreto interministeriale, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i princìpi e i criteri direttivi per il censimento ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento degli elenchi regionali e comunali. Le regioni, ai sensi del comma 3, recepiscono la definizione di albero monumentale recata dall'articolo 6, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li

trasmettono al Corpo forestale dello Stato. Il comma 4 prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5. 000 a 100. 000 euro per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali. Sono fatti salvi, però, gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati ed improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.





LE PRIME INIZIATIVE SUCCESSIVE ALL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE N. 10 DEL 2013

Giornate nazionali degli alberi

Nell'ambito delle iniziative previste dalla legislazione vigente, ogni anno la Giornata è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il seguente link (http://www.minambiente.it/pagina/giornata-nazionale-degli-alberi-2014) fornisce alcune informazioni sulla Seconda Giornata nazionale degli alberi, riportando alcune fra le iniziative adottate per dare risalto alla celebrazione.
Il tema scelto per l'anno 2014 è stato: **"L'albero: la sua storia, la nostra storia"**.
Il 20 novembre 2014 si è svolta un'attività di educazione ambientale rivolta ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado a Roma, presso la casa del giardinaggio, in collaborazione con Roma Capitale, ISPRA e Parco Regionale dell'Appia Antica (casa del giardinaggio).
Il 21 novembre 2014 si è svolto presso la Società geografica italiana

un convegno sul tema fissato per il corrente anno.
Fra le iniziative promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si pone in rilievo il Premio relativo alla seconda edizione del Concorso Nazionale: "L'albero Maestro" rivolto alle scuole di ogni ordine e grado.



Faggio di San Francesco - Rivodutri - Rieti
Albero monumentale







Nepal: abbracciati agli alberi per l'ambiente

ALBERI MONUMENTALI: LA SALVAGUARDIA DEI PATRIARCHI VERDI

La legge n. 10 del 14 gennaio 2013, oltre a dettare regole per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, va anche a potenziare il preesistente quadro normativo sulla tutela dei patriarchi verdi, patrimonio paesaggistico e ambientale di grande pregio del nostro Paese. Al fine di dare omogeneità alla differenziata legislazione regionale avente come obiettivo la tutela e la valorizzazione di tali esemplari, la legge statale fornisce una definizione giuridica di albero monumentale univoca, che dovrà essere recepita da ogni regione.

Per garantire la massima tutela agli esemplari monumentali, la legge stabilisce inoltre che chi ne provoca il danneggiamento o addirittura provveda all'abbattimento, salvo il fatto che quest'atto costituisca reato, andrà incontro a sanzioni amministrative comprese tra i 5.000 e i 100.000 euro.

Non comporteranno l'applicazione di sanzioni gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

La legge citata stabilisce l'obbligatorietà per ogni comune di censire i propri alberi monumentali. I risultati di tali censimenti verranno raccolti in elenchi regionali che, costantemente aggiornati, alimenteranno l'elenco degli alberi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato.

Il decreto attuativo previsto dall'articolo 7 della legge n. 10 del 14 gennaio 2013, che istituisce l'elenco degli alberi monumentali d'Italia e definisce principi e criteri direttivi per il loro censimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2014.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/18/14A08883/sg

Ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto, tale elenco sarà messo, tramite internet, a disposizione delle amministrazioni pubbliche e della collettività.
Le azioni previste dalla legge e dal relativo decreto attuativo sono in corso di attivazione. Sarà cura del Corpo forestale dello Stato pubblicare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto 23 ottobre 2014, l'elenco nazionale degli alberi monumentali, non appena disponibile.



Olma di Campagnola (Reggio Emilia)





Disegni degli alunni di Sulmona tratti dal lavoro "Legge Flora"


2014
giornata Nazionale
degli ALBERI



IL SENATO... E GLI ALBERI

Nell'ambito delle iniziative dedicate alle scuole sono pervenuti al Senato molti lavori in cui l'ambiente e la flora giocano un ruolo da protagonisti.
In particolare, nell'edizione 2014-2015 del concorso Vorrei una legge che... l'Istituto "P. Serafini - L. Di Stefano" di Sulmona (L'Aquila) ha proposto l'istituzione della Festa degli alberi (che i bimbi chiamano "Legge Flora") e prodotto un quadernone con disegni degli alunni che riproducono la vegetazione del loro territorio e ne sottolineano l'importanza.
Nell'ambito dello stesso concorso l'Istituto comprensivo "Francesco d'Este" di Massa Lombarda (Ravenna), in occasione della cerimonia finale, ha donato al Senato una pianta di "pesco buco incavato" tipica della loro provincia.



Pesco buco incavato donato al Senato


JONAS





ALBERI ... IN VERSI

Alberi, vecchi saggi, la vita ci insegnate:
del restare la calma e la pazienza,
del cambiare il coraggio, di metamorfosi la magia:
fiorire in giovinezza, splendere e dare frutti in maturità,
legna da ardere in vecchiaia e rigemmare dopo la morte.
.....

Luisa Gorlani

SE NON CI FOSSERO GLI ALBERI NON CI SAREBBE IL PRATO



n. 8 *Senato <–> EXPO 2015*
n. 7 *Giorno del dono*
n. 6 *Smart cities.* Comunità intelligenti
n. 5 *Cittadini in Senato*
n. 4 *L'albero della legalità e i suoi frutti. Testimonianza, incontro, memoria*
n. 3 *Buon compleanno Europa!*
n. 2 *Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore*
n. 1 *Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera*

Ufficio Comunicazione istituzionale
capo ufficio: Anna Rita Lorusso
tel. 06/6706-2124; e-mail annarita.lorusso@senato.it
segreteria: tel. 06/6706-3740